

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A TRENTO

Tra

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede legale in Trento, Piazza Dante 15, CF/P.IVA 0337460224 di seguito più brevemente denominata “Provincia”, rappresentata da..... nato a il, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, il quale interviene e agisce in qualità di della Provincia autonoma di Trento;

e

COMUNE DI TRENTO, con sede legale in Trento, Piazza Dante 15, CF/P.IVA 00355870221, di seguito più brevemente denominato “Comune”, rappresentato da, nato a il, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede Comunale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Trento;

con adesione di

TRENTINO TRASPORTI S.P.A., con sede legale in Trento _____, CF/P.IVA, ai fini del presente atto rappresentata da, nato a il, autorizzato alla sottoscrizione con delibera del _____;

PREMESSO

- che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3;
- che analogamente, a livello provinciale, l’art. 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa

provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” prevede, al comma 2 bis, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di poter sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che l'accordo di collaborazione rappresenta uno strumento di razionalizzazione e semplificazione a disposizione delle Amministrazioni utilizzabile, in termini generali, ogni qualvolta occorra integrare e coordinare l'azione di una pluralità di P.A., con l'obiettivo finale di ridurre i tempi di azione e giungere in modo consensuale a perseguire l'interesse pubblico comune alle parti;
- che, ai sensi della Legge provinciale 30 giugno 2017 n. 6 “Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile”, la Provincia autonoma di Trento promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto, interviene per ridurre i costi ambientali e sociali della mobilità, sia collettivi che privati, in modo da migliorare la qualità della vita, promuove la mobilità sostenibile intesa come sistema integrato e multimodale di mobilità provinciale e organizza il sistema di mobilità provinciale in modo da contribuire allo sviluppo turistico ed economico del territorio, nell'ottica della realizzazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato nell'ambito delle Alpi;
- che, ai sensi del comma 2 della citata legge 6/2017, è prevista l'adozione da parte della Provincia del piano provinciale della mobilità in coerenza con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, che individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale e che la mobilità individuale privilegi le modalità a minor impatto ambientale; a tal fine il piano promuove, tra l'altro, lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilità flessibile, efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere alternative concrete alla motorizzazione privata e lo sviluppo di un quadro di mobilità sostenibile funzionale a connettere i poli attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilità, anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe;
- che la Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 “Legge provinciale sui trasporti” disciplina i servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento;
- che in data 17 aprile 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra RFI, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento avente ad oggetto la “Riqualficazione urbana della città di Trento intersecata dalla linea ferroviaria Verona-Brennero” al quale ha fatto seguito l'Atto Aggiuntivo del 11 novembre 2019 che ha assegnato ai sottoscrittori le responsabilità specifiche per l'attuazione dell'insieme delle opere individuate, definito successivamente con la denominazione di “Progetto Integrato”;
- che tra le linee strategiche di programmazione relative al periodo 2020 - 2025, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 158 di data 11 dicembre 2020, rientra la realizzazione di un mezzo di trasporto rapido di massa su corsia preferenziale (metrobus/tramvia) che percorra l'asse nord-sud della città, con i relativi parcheggi scambiatori, che abbia il duplice valore di rappresentare uno strumento di mobilità ecologica e di consentire un progetto di rigenerazione urbana, lavorando su di una parte di città, quella che verso nord è attraversata da via del Brennero, oggetto per anni di una crescita disordinata e frammentata. L'obiettivo è quello di potenziare il trasporto pubblico, anche in vista dei lavori di interrimento della ferrovia del Brennero, e trasformare Trento in una città con ridotta mobilità

privata, una spiccata propensione alla mobilità dolce, dotata di un sistema di trasporto articolato su diverse tipologie tra loro integrate;

- che nel Documento unico di programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 175 del 29 dicembre, variato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 del 28 gennaio 2021 e n. 36 del 3 marzo 2021, il Comune di Trento si è posto come obiettivo strategico quello di trasformare Trento in una “città dei 10 minuti” per chi si sposta con i mezzi pubblici;
- che le parti sottoscrittrici del presente Accordo ritengono che la modalità più idonea per garantire un vero miglioramento qualitativo nel trasporto pubblico urbano sia rappresentato dalla realizzazione di una nuova infrastruttura di trasporto rapido di massa su un tracciato preferenziale lungo via Brennero che colleghi la parte nord della città con il centro, con la possibilità in futuro di essere estesa anche alla parte sud della città, sia per la sua capacità di soddisfare la domanda di mobilità ad alta frequenza e con elevati standard qualitativi, compresi i collegamenti intermodali, sia per il suo impatto di contenimento dell’inquinamento e riduzione del traffico privato per trasferimento sul trasporto pubblico;
- che tale obiettivo è considerato coerente e sinergico con i contenuti del “Progetto Integrato”, anzi ne costituisce un supporto per la sua cantierizzazione e un progetto per la rigenerazione urbana dell’area interessata dall’intervento;
- che la legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto l’istituzione di un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui il settore dei trasporti, viabilità e mobilità sostenibile;
- che la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato il Fondo di cui alla legge n. 232/2016, nell’ambito del quale è previsto uno stanziamento per interventi nel trasporto rapido di massa ad impianti fissi;
- che la legge di bilancio per il 2020 destina ulteriori finanziamenti per il Fondo per il TRM che verranno integrati dal contributo del Next Generation EU;
- che l’istanza di finanziamento può essere presentata dai Comuni e deve essere corredata dal Piano Urbano per la mobilità Sostenibile (PUMS), dal progetto di fattibilità ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, dal piano economico finanziario, dal cronoprogramma e dalle modalità di cofinanziamento;
- che il Comune di Trento ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale 185 dd. 26.10.2010, il Piano urbano della mobilità e nel corso dell’anno 2020, anche in riferimento al finanziamento del MIT e all’obbligo legislativo, ha proceduto all’affidamento dell’incarico relativo alla redazione del Biciplan, del Masterplan della mobilità e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS);
- che l’attuale gestore del servizio di trasporto pubblico in Provincia di Trento è Trentino Trasporti S.p.a., costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e successivamente interessata dal programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società promosso dalla Provincia e culminato nella fusione in un unico soggetto delle attività connesse sia all’erogazione del servizio pubblico di trasporto che alla proprietà dei mezzi e delle infrastrutture funzionali al servizio in ambito provinciale;
- che Trentino Trasporti S.p.a. costituisce oggi lo strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino, ai sensi dell’art. 33 della L.p. 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e i., per la gestione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e presenta i requisiti del modello in house providing così come

delineato dalla normativa oggi vigente, sia in base al suo Statuto che in forza della convenzione per la governance, sottoscritta dagli Enti soci e tra essi anche dal Comune di Trento.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come dianzi evidenziate e rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La Provincia e il Comune concordano di cooperare al fine di eseguire un programma coordinato di interventi per la realizzazione di una nuova infrastruttura di trasporto rapido di massa su un tracciato preferenziale lungo via Brennero che colleghi la parte nord della città con il centro, e di poter accedere ai finanziamenti statati stanziati per tali interventi.
2. La realizzazione dell'infrastruttura, che si auspica possa in futuro essere estesa anche alla parte sud della città, si pone la finalità di incrementare la quota di domanda di mobilità da soddisfare con l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche promuovendo l'intermodalità, e di contribuire a migliorare la sostenibilità ambientale del trasporto pubblico urbano ed extra-urbano contribuendo al decongestionamento del traffico cittadino. Tale sistema di trasporto pubblico in sede propria garantirà inoltre una facile e rapida connessione tra il centro, e quindi il centro modale di interscambio, e la zona nord dove in particolare, nel periodo dei lavori di interrimento della ferrovia del Brennero che porteranno alla temporanea interruzione della ferrovia Trento-Malè, verrà collocata la stazione temporanea di interscambio.

ARTICOLO 2

Obiettivi e caratteristiche dell'intervento

1. La realizzazione della nuova infrastruttura di trasporto rapido di massa che collegherà la parte nord della città e il centro dovrà rispondere ai seguenti obiettivi:
 - servire i luoghi di maggior attrazione di traffico nella zona nord del Comune con un mezzo rapido e ad alta frequenza;
 - garantire un collegamento diretto con la Trento Malè in previsione della sua sospensione in occasione dei lavori di interrimento della linea storica della ferrovia nella zona dell'ex Scalo Filzi;
 - garantire il massimo sviluppo possibile del tracciato in sede propria;
 - garantire il collegamento con il nuovo deposito della Trento Malé in fase di costruzione a sud della Vetri Speciali o, in alternativa, con un nuovo deposito/officina per un adeguato numero di mezzi necessari all'esercizio commerciale del tram;

- conseguire e realizzare l'integrazione modale e l'interconnessione tra servizio rapido di massa e servizio urbano su gomma, mantenendo un elevato livello di qualità dei servizi e l'equilibrio economico delle gestioni.
2. Qualsiasi decisione in merito alla tipologia di mezzo e di tracciato sarà presa agli esiti del PUMS, dello studio di fattibilità e delle fasi di progettazione che seguiranno.

ARTICOLO 3

Impegno dei soggetti firmatari

1. Il Comune e la Provincia, nell'ottica della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, si impegnano reciprocamente come segue:
- a) il Comune di Trento si impegna a:
- progettare la nuova infrastruttura, nei suoi diversi livelli, partendo dal Progetto di fattibilità ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, con la collaborazione di Trentino Trasporti spa;
 - definire il tracciato della nuova infrastruttura e le relative fermate quale parte integrante del progetto di fattibilità e dei diversi livelli di progettazione, comprese anche eventuali opere complementari funzionali al nuovo mezzo di trasporto rapido di massa;
 - elaborare e approvare, a propria cura e spese, il Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS). Tale elaborazione coinvolgerà tutti gli attori del sistema di trasporto pubblico, ed in particolare la Provincia e Trentino Trasporti spa, in modo da raccordare le risultanze che emergono dal PUMS con le indicazioni utili alla fase di progettazione;
 - pianificare gli interventi di riordino del sistema stradale. Gli interventi relativi saranno di competenza dei rispettivi gestori stradali;
 - presentare l'istanza di ammissione ai fondi statali;
 - garantire, per parte di competenza, il ruolo di regia pubblica con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi approvativi e autorizzativi per ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi e a rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
 - utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa.
- b) la Provincia si impegna a:
- redigere, sulla scorta del Progetto di fattibilità e degli esiti del finanziamento statale nonché di eventuale avviso di mercato per la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato, il Piano economico finanziario dell'intervento ed un cronoprogramma dello stesso, con l'ausilio del Comune e di Trentino Trasporti spa;

- affidare la costruzione e gestione dell'infrastruttura, l'acquisto del materiale rotabile e la gestione del servizio di trasporto;
- se necessario, presentare l'istanza di ammissione ai fondi statali;
- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;
- garantire, per parte di competenza, il ruolo di regia pubblica con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi approvativi e autorizzativi per ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi e a rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;

ARTICOLO 4

Sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento

1. Provincia e Comune, in esito al Progetto di fattibilità, individueranno le modalità operative con cui strutturare il finanziamento dei lavori, al netto di eventuali contributi statali e/o europei, attraverso un apposito Accordo integrativo. Gli impegni contabili per l'esecuzione dei lavori sorgeranno in capo alle amministrazioni pubbliche solo successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo.

ARTICOLO 5

Coordinamento dell'intervento

Ai fini dell'efficace ed efficiente attuazione del presente Accordo, le parti firmatarie concordano di affidare al Gruppo di Lavoro già istituito, il coordinamento, la promozione e l'attuazione delle varie attività previste dall'Accordo.

Viene istituita inoltre una cabina di regia tra Provincia e Comune, composta dagli Assessori competenti, con il compito di verificare il rispetto degli adempimenti previsti dall'Accordo e rimuovere eventuali impedimenti che si frappongono alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 6

Strumenti di pianificazione, autorizzazioni e scambio informazioni

1. Provincia e Comune si impegnano ad adeguare i propri strumenti pianificatori e programmatori per favorire l'attuazione del presente Accordo.

2. I soggetti firmatari si impegnano, altresì, ad attivarsi con diligenza per richiedere o rilasciare le necessarie autorizzazioni in relazione all'intervento, secondo le rispettive competenze, privilegiando laddove opportuno lo strumento della conferenza dei servizi.
2. Provincia e Comune, così come Trentino Trasporti spa, si scambiano ai fini della realizzazione dell'intervento, copia della relativa documentazione tecnica ed amministrativa utile sia per le fasi di progettazione e quelle ad essa propedeutiche e complementari, sia per documentare lo stato di avanzamento delle varie fasi, fino alla conclusione dell'esecuzione dei lavori, messa in esercizio e collaudo.

ARTICOLO 7

Convenzioni attuative

Le parti firmatarie si riservano di prevedere successive Convenzioni attuative del presente Accordo per disciplinare in maggiore dettaglio quanto previsto nei precedenti articoli o per integrare aspetti che emergeranno e non ancora presi in considerazione.

ARTICOLO 8

Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e per un periodo di 3 (tre) anni eventualmente rinnovabile d'intesa tra le Parti.

ARTICOLO 9

Diffusione dei contenuti dell'Accordo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

ARTICOLO 10

Referenti

1. Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Accordo, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari del presente Accordo le seguenti figure:
 - a. Per la Provincia Autonoma di Trento:.....
 - b. Per il Comune di Trento:
 - c. Per Trentino Trasporti spa:

ARTICOLO 11

Disposizioni finali e di chiusura

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, agli artt. 16 bis, comma 2 bis e art. 28, commi 2 e 3, della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Le parti sottoscrittrici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.P. n. 23/1992, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".
3. Tutte le spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali.
4. L'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010 devolve la competenza esclusiva al giudice amministrativo.
5. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del Dpr 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data, _____

Provincia Autonoma di Trento _____

Comune di Trento _____

